



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 100 del 28-02-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI / PATRIMONIO / TRASPORTI

Numero di Settore: 21

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO QUADRIENNALE DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA - CIG ZED275E4F1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 di cui alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2019 è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili di settore e con successivo atto sarà approvato il piano delle performance 2019;
- assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, il responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzione nominato con provvedimento sindacale n. 12/2018 del 28.12.2018;

PREMESSO che il Comune di Lagosanto si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri;

RICHIAMATA la precedente determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 101 del 09.04.2015 con la quale era stato dato mandato di nomina Brokeraggio e consulenza assicurativa;

PRESO ATTO della scadenza dell'incarico di che trattasi e riscontrata l'incombente scadenza delle polizze assicurative in essere in scadenza il 31.05.2019;

DATO ATTO che in ragione delle difficoltà inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte

dal mercato assicurativo, appare giusto ed opportuno continuare a giovare della collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

RITENUTO inoltre di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti tecnici complessi e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "*presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Lagosanto, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari

(agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

ACCERTATO che le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze, dei premi annui corrisposti e delle provvigioni al servizio di brokeraggio sono riepilogate nella seguente tabella:

Polizza	Ramo	Compagnia	Scadenza	Premio	Provvigione
77/154539084	Infortuni Collettive	UNIPOL Assicurazioni Spa	31/05/19	613,00	10% 61,30
ILIEK00803	CVT	AIG Europe Limited	31/05/19	1.475,50	5% 73,84
230/118614232	RC AUTO	UNIPOL Assicurazioni Spa	31/05/19	2.226,91	5% 117,19
IFLE001652	Patrimoniale	AIG Europe Limited	31/05/19	4.160,00	10% 415,83
IFLE001654	Tutela Legale	AIG Europe Limited	31/05/19	6.150,00	10% 615,25
106493812	All Risk	GROUPAMA Assicurazioni Spa	31/05/19	13.312,00	10% 1.330,66
200439058	R.C.T.O.	NOBIS C. di Assicurazioni Spa	31/05/19	17.650,00	10% 1.765,72
			TOTALI	45.587,41	4.379,79

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi;

DATO ATTO:

- che, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2018/2019 e delle provvigioni dell'attuale Broker (pari al 5% sulle RCA e 10% sulle altre polizze) è indicativamente stimato in € 4.379,79 annui;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Lagosanto è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTI altresì:

- l'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di servizi e forniture qualora l'importo sia superiore a 209.000,00 €;
- l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € **mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;**
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente;

[...]

*14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo **non superiore a 40.000 euro** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;*

STABILITO quindi, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, in quanto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti disposizioni legislative, ma, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si preferisce richiedere offerta a più operatori economici, in modo da favorire la concorrenzialità

PRECISATO che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:

- Il fine che si intende perseguire è quello di ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- l'oggetto contrattuale sarà il servizio di brokeraggio assicurativo;
- il servizio non comporta, per il Comune di Lagosanto, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative mediante il conferimento di una quota percentuale dei premi di cui ai contratti conclusi;
- la valutazione dell'offerta avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 e la stipula del contratto è disposta tramite MEPA mediante invio di Trattativa Diretta di Acquisto generata automaticamente dal sistema, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto oltre che del prezzo anche dell'offerta progettuale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto, nonché nella documentazione di iscrizione della società al Bando "SERVIZI – Servizi di supporto specialistico"
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto metodo più adeguato rispetto alla tipologia del servizio, nonché come previsto all'art. 13, comma 4, lettera d), del "Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con atto consiliare n. 61 del 12.11.2010

PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall'ANAC: ZED275E4F1 e del fatto che non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."*

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato, per 15 giorni consecutivi, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dal menzionato art. 36 del D.Lgs.50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la prestazione;

PRECISATO:

- che tale avviso è una semplice richiesta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non vincola, in alcun modo, il Comune di Lagosanto;
- che il Comune di Lagosanto si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che gli operatori possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare il procedimento di cui alla presente determinazione, e/o di non formulare alcun invito, e/o di non dare seguito alla procedura per l'affidamento del servizio, così come di avviare altre e diverse procedure;
- che l'avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

ATTESO che l'importo del servizio in oggetto della presente determinazione, pari a € 17.519,16 è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di una fornitura riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 secondo cui nessuna contribuzione in favore dell'Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visti gli allegati schemi di:

- Allegato "A" - Avviso esplorativo;
- Allegato "B" - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti.
- Allegato "C" - DGUE.
- Allegato "D" - Offerta economica
- Allegato "E" – Capitolato di gara

VISTO:

- il T.U.E.L. nr. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017 ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato adottato ai sensi del D.Lgs n. 126/2014 e approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21.12.2015;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

- 1) di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per il quadriennio 2019/2023. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, consentire la proroga alla scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- 3) di procedere a nuova gara, dando atto che la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi:
 - manifestazione di interesse previa pubblicazione di avviso ai fini di individuare i potenziali concorrenti;
 - pubblicazione dell'avviso per 15 giorni consecutivi all'Albo on- line e sul sito istituzionale dell'Ente;
 - procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante utilizzo della piattaforma MEPA attraverso lo strumento della TDA, dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante raffronto delle proposte presentate secondo i criteri valutativi indicati nell'allegato avviso, per un importo complessivo stimato di euro 17.379,79;
- 4) da dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente Berveglieri arch. Elena – Resp. Settore 3°;
- 5) di approvare conseguentemente gli schemi dei sotto indicati atti, predisposti dall'Ufficio, per l'espletamento della procedura in parola:
 - Allegato "A" - Avviso esplorativo;
 - Allegato "B" - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti.
 - Allegato "C" - DGUE.
 - Allegato "D" - Offerta economica
 - Allegato "E" – Capitolato di gara
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, pertanto non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;
- 7) di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16/ter dello stesso ad all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s.m.i. ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lagosanto. Gli obblighi ivi previsti si estendono,

per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto.

- 8) di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio
- 9) di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione
- 10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e al servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

ALLEGATO ALLE DETERMINAZIONI
(allegare la/le dichiarazione/i che interessa/interessano)

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento

La sottoscritta Berveglieri arch. Elena in qualità di responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Ligosanto dichiara quanto segue:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

il Comune di Ligosanto

ha assicurato i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

il Comune di Ligosanto, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei

Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando;
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l’aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari; – legami associativi;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Ligosanto preposto ad una delle seguenti competenze:

- a) gestione delle risorse finanziarie;
- b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
F.to Elena Berveglieri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II
Berveglieri Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.